

L. 6 gennaio 1931, n. 99<sup>(1)</sup>.

**DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE, RACCOLTA E COMMERCIO  
DELLE PIANTE OFFICINALI.**

**Art. 1**

Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizza altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista.

Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sarà approvato con regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni<sup>(2)</sup>, udita la commissione consultiva di cui all'art. 10 della presente legge<sup>(3)</sup>.

**Art. 2**

La carta di autorizzazione conferisce la qualità di raccoglitore e viene rilasciata dal podestà, su parere dell'associazione sindacale fascista<sup>(4)</sup> a cui il richiedente appartiene.

Con il regolamento per la esecuzione della presente legge verranno stabilite le condizioni per poter ottenere la carta di autorizzazione.

**Art. 3**

La carta di autorizzazione, oltreché dal podestà, deve essere firmata dal rappresentante dell'associazione indicata nel precedente articolo e deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità per la raccolta medesima, secondo quanto verrà disposto con decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, udita la commissione consultiva di cui all'art. 10. La conformità delle norme trascritte sulla carta di autorizzazione a quanto è stabilito dal competente ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria che abbia a ciò avuto la delega dalla commissione anzidetta.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1931, n. 41.

(2) Ora Ministero dell'Industria e commercio (R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377; D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474.)

(3) Vedi il R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

(4) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.